

COMUNE DI BERNALDA

PROVINCIA DI MATERA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EDIFICIO EX ACQUEDOTTO AGRI"

ex art. 3 bis del D.L. 25.09.2001 n. 351 convertito in Legge 23.11.2001, n. 401 ed ai sensi
dell'art. 58, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
Legge 6 agosto 2008, n. 133

L'anno duemila....., il giorno del mese di, in Bernalda e
nell'Ufficio della Segreteria Comunale, innanzi di me,, Segretario
Generale del Comune di Bernalda, autorizzato, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti
in cui il Comune è parte, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso
rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- da una parte: il Comune di Bernalda, con sede alla Piazza Plebiscito snc, C.F. 81001090778,
in persona del....., nato a il, che interviene
nel presente atto, ai sensi dell'art.107, c. 3, lett. c, e dell'art.109 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, in qualità di Responsabile del del Comune di Bernalda, giusta
Decreto Sindacale n. del

- dall'altra:

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io
..... sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi chiedono
di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

PREMESSO

- che il Comune di Bernalda è proprietario dell'immobile denominato "Edificio ex

Acquedotto dell'Agri" sito a Bernalda in via Cairoli (di seguito Immobile), riportato in

catasto fabbricati al foglio di mappa n. 31 particella 2071 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

- che l'Immobile trasferito resta assoggettato al regime dei beni demaniali storico-artistici ed

alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

e s.m.i.;

- che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del D.L. n. 351 del 25

settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità, "art.

3-bis") e dell'articolo 58 del D.L. 112/2008, il Comune di Bernalda ha esperito una

procedura ad evidenza pubblica per la assegnazione di concessione di valorizzazione a titolo

oneroso dell'Immobile, ai fini della ristrutturazione e riqualificazione dello stesso per

renderlo suscettibile di effettiva utilizzazione economica nell'ambito della sua destinazione;

la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara, consistente nell'Avviso di

Gara e relativi allegati;

- che all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della

concessione _____, che ha presentato una

Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali caratteristiche:

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Sezione I

Previsioni generali

Art. 1

(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)

1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma 2,

formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, ancorchè non materialmente allegati.

2) Sono richiamati nel presente atto:

a. Avviso di gara, pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. _____, del _____, e relativa documentazione allegata;

b. Documentazione attestante i requisiti dell'aggiudicatario;

c. Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (comprensiva di Relazione, Elaborati progettuali, Cronoprogramma);

d. Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di Bernalda, come sopra costituita, concede in uso al Concessionario l'Immobile, per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo a fini economici.

2) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria necessari per il riuso dell'Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile individuata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2017 e nel rispetto della natura e qualità del medesimo;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi

ogni alea economica e finanziaria al riguardo le attività economiche di cui all'offerta

tecnica presentata in sede di gara;

d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al

successivo Art. 11;

Art. 3

(CONSEGNA DEL BENE)

1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente Art. 2

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli storico-artistici e

paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa, nonché le prescrizioni

e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2) Il Comune di Bernalda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ed attesta

che, relativamente all'Immobile oggetto di concessione, dovendosi procedere da parte del

Concessionario ad interventi edilizi di recupero e riuso su beni di interesse culturale ai sensi

del D.Lgs 42/2004, non sussiste la necessità di produrre l'attestato di prestazione energetica

di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.

3) Analogamente, il Comune di Bernalda dichiara ed attesta che non sussiste la necessità di

prestare garanzia e consegnare la documentazione amministrativa e tecnica con riferimento

agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricato da tempo

inutilizzato e che sarà oggetto di importanti interventi edilizi di rifunionalizzazione da parte

del Concessionario.

4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa

conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché

dei luoghi oggetto della concessione.

5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ivi compresi il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008.

6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune di Bernalda e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

7) La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lettera c).

Art. 4

(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)

1) Espresso e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra il Comune e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future

modifiche ed integrazioni.

2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

1) La concessione ha durata di anni 50 (cinquanta), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Sezione II

Realizzazione degli interventi

Art. 6

(MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione e riconversione dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato.

2) Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di cui al successivo comma 6) e per l'esercizio delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 2, lett.c), per tali intendendosi le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver

conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.

3) Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Bernalda copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

4) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario.

6) Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso del Comune di Bernalda e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell'ammontare del canone.

Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

7) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

8) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino

alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle

Attività di cui al precedente Art.2, comma 2, lett. c).

Art. 7

(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario, manlevando espressamente il Comune di Bernalda da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2) Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

3) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 8

(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI)

	1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al	
	precedente Art. 6 comma 6), il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Comune di	
	Bernalda la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le	
	certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed	
	energetica). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano	
	ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.	
	2) Il Comune si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della	
	documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano	
	corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al precedente	
	Art.2, comma 2, lett.c). Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da	
	apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il Verbale di Verifica").	
	3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei	
	confronti del Comune alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod.	
	Civ.	
	4) Contestualmente all'avvio delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, lett.c) del presente atto,	
	il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con il Comune, apposita	
	elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività medesime,	
	suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte del Comune.	
	Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere	
	comunicare formalmente al Comune ai fini della necessaria approvazione.	
	Art. 9	
	(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO RISPETTO DEI	
	TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)	
	1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la	

realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi

entro il termine stabilito dal precedente Art. 6, comma 4) e/o che gli Interventi non risultino

definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, il Comune di Bernalda avrà titolo a

dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta

del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo,

comunque non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente

il quale la concessione si intenderà “ipso iure” decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario,

che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l’Immobile con le

modalità indicate al successivo Art. 20, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti

dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 10.

2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al

Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni,

permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed

indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione del

Comune e preventiva valutazione di congruità da parte dello stesso Ente dei relativi costi.

3) Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del

Concessionario, il Comune, ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno, avrà diritto di

incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 17.

4) Nell’ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 8, gli Interventi

realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente Art. 6, il

Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine

stabilito dal Comune in ragione delle circostanze, pena la decadenza “ipso iure” della

presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art.

17, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 10

(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)

1) Fermo quanto previsto dai successivi Artt. 21 e 22, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di cui all'Art. 9, commi 1) e 4) e all'Art. 23, il Comune acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "ipso iure" tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 2), possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

Sezione III

Condizioni economiche e gestionali

Art. 11

(CANONE DI CONCESSIONE)

1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta un canone annuo stabilito in Euro _____ (_____/00);

2) Il concessionario deve versare quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto intestato al Comune presso la Tesoreria Comunale, che sarà oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Ente, in rate trimestrali anticipate di € _____. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il primo giorno di ogni rata.

3) Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui all'Art. 2, comma 2, lett.c).

4) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente, a partire dalla terza annualità contrattuale, in modo automatico e senza bisogno di richiesta del Comune di Bernalda, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell'atto. L'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

Art. 12

(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, lett.c), tenendo indenne il Comune da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il subentro.

Art. 13

(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 9, comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dal Comune (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, al Comune e ai competenti organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, lett.c) del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

Art. 14

(SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE. CUSTODIA E VIGILANZA.

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c).

2) Fermo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 2)] è fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3) Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.

4) Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Comune alle medesime.

5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al

riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.

7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

8) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenze o mancata sorveglianza. E' comunque necessaria una adeguata polizza assicurativa per rischi patrimoniali a salvaguardia dell'Immobile, anche per cause di forza maggiore ed eventi naturali o calamitosi.

Sezione IV

Subconcessione delle attività economiche - Garanzie e assicurazioni

Art. 15

(SOCIETA' DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE)

1) Il Concessionario potrà costituire una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione.

	Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto	
	di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro,	
	che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e	
	sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune.	
	La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare	
	da parte del Comune, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la	
	partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e	
	garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della	
	società stessa relativo all'attività economica instaurata sul bene.	
	2) <i>(Se del caso)</i> Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b), del D.L. n. 351/2001 citato, il	
	Concessionario intende subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al cittadino	
	da instaurare sul bene:	

	La subconcessione è ammessa previa autorizzazione del Comune subordinata al buon esito	
	delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al	
	subconcessionario.	
	3) In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti	
	del Comune per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'Attività Economica sub	
	concessa, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa del sub concessionario o da	
	richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Attività	
	subconcesse.	
	4) L'eventuale Subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai	
	terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le	

norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.

(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)

Art 16

(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE FATTISPECIE. SUBENTRO DI TERZI)

1) Fermo quanto previsto all'Art. 15 che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo Concessionario proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi il Comune potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente Art. 8, comma 2);
- b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Art. 17

(CAUZIONE A GARANZIA)

1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare al Comune: una prima cauzione definitiva per il periodo di mesi dalla sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n. _____, rilasciata da _____, con sede legale _____ in data __/__/____ per l'importo di Euro _____ (_____/00) a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone; tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva.

La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo successivo ai primi mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione per l'importo di Euro _____ (_____/00), che sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti

ovvero

- una cauzione di validità pari a _____ (____) anni (non inferiore a cinque anni) per l'importo di Euro _____ (_____/00) che sarà prorogata o rinnovata per un periodo non inferiore a 5 anni fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo.

L'importo della cauzione sarà pari al 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito.

2) Le predette cauzioni dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Art. 18

(COPERTURE ASSICURATIVE)

1) Il Concessionario, prima di dare avvio ai lavori di cui al precedente Art. 6, dovrà sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune, a copertura, durante l'esecuzione degli Interventi stessi, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore attuale dell'Immobile.

2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), dovrà sostituire, a pena di decadenza, le predette polizze con altre analoghe, connesse alle predette attività, a copertura, per tutta la residua durata della concessione, dei rischi connessi ad eventuali sinistri a carico dei propri dipendenti e dei terzi frequentatori dell'Immobile, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dello stesso Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato.

Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

Sezione V

Verifiche e controlli

Art. 19

(ACCERTAMENTI PERIODICI)

1) Il Comune potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni; II) che le Attività di cui all'Art. 2, comma 2, lett. c), siano svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; III) che gli interventi manutentivi di cui al precedente Art. 13, siano puntualmente e diligentemente eseguiti; IV) che le attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara; V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 18;

Sezione VI

Previsioni finali

Art. 20

(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)

1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi Artt. 21, 22 e 23, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna il Comune, redigendo

verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente art. 8, comma 4).

Art. 21

(DECADENZA)

1) Il Comune di Bernalda avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 9;

b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 e 14;

c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al precedente Art. 18;

d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dal Comune;

e) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui al precedente Art.19;

f) qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;

g) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Artt. 15, 16 e 17;

h) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o

costituite per l'intera durata della presente concessione ai sensi del precedente Art. 17;

i) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;

j) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento (_____) con il quale la competente amministrazione preposta alla tutela dei beni

culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,

ha rilasciato autorizzazione alla presente concessione;

k) qualora il Concessionario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;

l) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" di cui al successivo Art. 26;

m) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo Art. 27.

2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), il Comune, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta.

3) Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al precedente Art. 9, comma 1), il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 17, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22

(REVOCA)

1) Fermo quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 1), il Comune di Bernalda potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati

ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-

bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma

2, lett.c), da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene

libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 20, senza che possa

vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma

che precede.

Art. 23

(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 36

(trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente

comma 1), il Comune ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a

titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente Art. 17.

3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione,

dovrà dare al Comune un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve

avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui

al precedente Art. 17, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di concessione di cui al

precedente Art. 11, comma 1.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata

restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al precedente Art.

20, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 24

(CONTROVERSIE)

1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Matera.

Art. 25

(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)

1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 26

(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)

1) Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 27

(COMUNICAZIONI)

1) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (pec, raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per il Comune) _____

(per il Concessionario) _____

Art. 28

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1) Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Art. 29

(EFFETTI DELL' ATTO)

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

E richiesto, io ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di ____ pagine e ne ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli.

PER IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE

IL SEGRETARIO GENERALE